

Sentenza n. 10 del 2016

La Corte Costituzionale con questa sentenza è intervenuta in materia di tagli di bilancio agli enti locali, autonomia finanziaria degli stessi, adeguatezza delle risorse per garantire servizi al cittadino, anche in regime di transizione nel trasferimento di poteri tra enti locali.

Applicando il principio di "buon andamento" sono state dichiarate illegittime alcune norme della Regione Piemonte che con la Legge Finanziaria 2014, il Bilancio previsionale 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 aveva tagliato ingenti risorse alle provincie di Asti e Novara. Questi enti locali avevano presentato ricorso al Tar del Piemonte, il quale aveva a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale presso la Corte.

Gli articoli della Costituzione applicati sono il 117, il 119 e il 97 per quanto concerne la violazione dell'autonomia amministrativa delle Provincie, poiché i tagli sono stati in misura tale da non consentire di finanziare le funzioni conferite alle stesse Provincie, e tali anzi da rendere le risorse non idonee ad assicurare copertura alla spesa, a cominciare da quella relativa al personale. E infine l'articolo 3 perché rilevanti tagli di risorse pregiudicano ai cittadini la continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. "Un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali", sottolinea la sentenza.

Anche seguendo un proprio consolidato orientamento, secondo cui in materia finanziaria "non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi" (sentenza n.260 del 1990), e per il quale le scelte allocative di risorse rientrano "nella tavola complessiva dei valori costituzionali" (sentenza n.260 del 1990), la Corte nella sentenza ha in particolare ricordato che violato è "il principio di buon andamento" il quale implica che "le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione, e che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione" (sentenza n. 188 del 2015). Inoltre, ricordando le sentenze 68/2011, 51/2013 e 4/2014, la Corte sottolinea l'obbligo costituzionale per il legislatore, anche regionale, a non sottrarsi ad oneri nascenti dal contenuto di una legge. Nel caso in esame, le risorse trasferite dalla regione Piemonte alle due Province erano state ridotte dai 60 milioni di euro dell'esercizio 2010 ai circa 10 milioni dell'esercizio 2014, e dunque "una dotazione finanziaria così drasticamente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione dei principi (...) determinando una situazione di "inadempimento" rispetto ai parametri legislativi fissati dalla legge 59/1997 e dalla stessa legge regionale di attuazione". Le norme impugnate, infine, operano in direzione opposta all'obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Provincie (sentenze 1/2014 e 272/2015), e "la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni in settori di notevole rilevanza sociale risulta irragionevole proprio per l'assenza di misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento".

Il principio dell'eguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, in particolare, non può essere sospeso nel lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali, periodo nel quale le norme impugnate non salvaguardano il principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale. Infatti, "i servizi pubblici, indipendentemente dal soggetto anche temporalmente

titolare, non possono essere negativamente influenzati dalla complessità del processo di passaggio tra diversi modelli di gestione".